



Oggetto: Divieto di utilizzo di bombole a gas nelle fiere cittadine

Il Responsabile del Settore

Visto il vigente Regolamento di disciplina delle attività economiche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 29.9.25 e successive modifiche, che all'articolo 20 – Svolgimento della fiera - comma 8 dispone che il dirigente responsabile del Settore SUAP ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività;

Dato atto che l'utilizzo di bombole del gas nelle fiere, per essere effettuato in sicurezza, deve rispettare una serie di prescrizioni:

- a) È consentita la detenzione delle sole bombole di GPL allacciate all'utenza e installate nel vano predisposto sull'automezzo
- b) L'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128. Pertanto, se effettuate dal titolare dell'esercizio, lo stesso deve essere in possesso dell'attestato di formazione di cui sopra.
- c) Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.
- d) Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti e sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.
- e) Anche per il regolatore del GPL (attacco della bombola) deve essere prevista la sostituzione con una frequenza decennale, rispetto alla data di fabbricazione (UNITS 11426 del 2021)
- f) È vietato fumare nelle vicinanze dei depositi di bombole

Considerato:

- che le prescrizioni tecniche previste per il corretto utilizzo delle bombole di GPL richiedono verifiche specialistiche preventive e continuative sullo stato degli impianti, delle attrezzature e delle modalità di impiego, non assicurabili in modo uniforme nell'ambito delle ordinarie attività di gestione e vigilanza delle fiere cittadine;
- che ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, non è consentito l'utilizzo di impianti a gas in prossimità di grate e i Vigili del fuoco potranno effettuare specifici controlli e, in caso di utilizzo di impianti a gas ove non consentito, potranno vietare l'esercizio dell'attività compromettendo pertanto la varietà dell'offerta commerciale della fiera;
- che le fiere cittadine si svolgono in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di grate, sottoservizi ed elementi infrastrutturali non modificabili, rispetto ai quali la normativa di sicurezza limita o esclude l'utilizzo di impianti alimentati a GPL, e che non risulta possibile garantire preventivamente, per tutte le possibili assegnazioni dei posteggi, la piena compatibilità tra l'utilizzo di tali impianti e le condizioni dei luoghi;



- che la presenza di operatori che utilizzano bombole a gas potrebbe compromettere la possibilità data agli operatori stessi di effettuare gli scambi di posteggio (ai sensi dell'art. 20 comma 2 del vigente regolamento di disciplina delle attività economiche) e potrebbe non consentire le operazioni di compattamento dei banchi della fiera ai sensi dell'art. 20 comma 11 del vigente regolamento di disciplina delle attività economiche;

- che le fiere cittadine sono caratterizzate da elevata concentrazione di pubblico, significativa densità di operatori e compresenza di strutture temporanee, e che l'eliminazione delle fonti di rischio connesse all'utilizzo di GPL costituisce misura organizzativa idonea ad incrementare il livello complessivo di sicurezza della manifestazione;

Ritenuto, anche alla luce delle condizioni tecniche e operative dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dagli operatori, e del corretto rispetto delle norme del Regolamento di disciplina delle attività economiche, che il divieto di utilizzo di bombole del gas costituisca misura proporzionata e idonea a contemperare l'esercizio dell'iniziativa economica privata con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica e del regolare svolgimento delle fiere;

Visto il vigente Regolamento di disciplina delle attività economiche;

Vista la L.R. 6/2010 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;

DISPONE

Di vietare, per le motivazioni sopra esposte, l'utilizzo di bombole di GPL e di altri recipienti mobili contenenti gas combustibili per tutte le fiere cittadine, come sotto meglio indicate:

- S. Angela Merici
- SS. Faustino e Giovita
- S. Antonio
- S. Maria delle Grazie
- S. Maria della Vittoria
- Ognissanti
- Madunina dei Custù
- Cristo Re
- S. Maria Crocifissa di Rosa

Brescia, (data del timbro di protocollo)

Il Responsabile del Settore
Dott. Michele Lorandi
(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art.24 del Dlgs 82/2005)